



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 24 marzo 2021

Limiti ed esclusioni del regime forfettario

Istituito dalla Legge 190/2014 prevede limiti ed esclusioni.

(**RICORDA:** Per una guida completa sul regime forfettario si veda la Scheda **Regime Forfettario: Il punto 2020**, nella Sezione Dossier)

Primo limite: Il regime forfettario è riservato **solo alle persone fisiche** che esercitano impresa o arte e professione.

Secondo limite: Compensi e ricavi nell'anno precedente **non superiori a 65.000** euro su base annua.

Terzo limite: Sui ricavi o compensi è applicata un'imposta sostitutiva del 15% (che sostituisce Irpef, Addizionali, Irap, IVA) **senza possibilità di detrarre alcun costo** ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori. Alle attività è applicato un coefficiente di redditività che, implicitamente, riconosce comunque dei costi percentuali in virtù dei ricavi o compensi.

Vediamo le esclusioni in essere per detto regime, il regime è precluso:

per **chi abbia superato**, nell'anno precedente, il limite di ricavi o compensi di **65.000 euro**, ragguagliato ad anno nel caso di minor periodo di attività;

se **contemporaneamente** si partecipa a società di persone, associazioni professionali o ad imprese familiari;

se si controllano, *direttamente o indirettamente* società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitino attività economiche riconducibili a quelle svolte dal soggetto;

se ci si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di **ulteriori regimi forfettari** per la determinazione del reddito;

se si effettua **in via esclusiva o prevalente** l'attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

se l'attività che esercitano è diretta prevalentemente **nei confronti dei datori di lavoro**

con i quali sono o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d'imposta, o verso soggetti, direttamente o indirettamente, riconducibili ai datori di lavoro;

per coloro che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente o pensione** per un importo **superiore a 30.000 euro lordi**(per i lavoratori dimessi o licenziati non si applica il detto limite);

per coloro che abbiano sostenuto spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio superiore a **20.000 euro lordi**;

se si è **non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.

